



Comune di Casamassima

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 102 del 22.08.2026

Oggetto: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 189 DEL 20.08.2026: "PRIMA MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026-2028, AGGIORNAMENTO SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE (PTFP)."

In data 22.08.2026 alle ore 11,00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti in videoconferenza, nelle persone del Presidente Dott. Roberto Ressa dei componenti Dott. Marino Bozzetti e Dott. Giuseppe Fruni, giusta nomina disposta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24.01.2025.

Funge da segretario il Dott. Giuseppe Fruni.

PREMESSO che in data 21.08.2026, tramite posta elettronica, dal Segretario Generale del Comune di Casamassima, è pervenuta all'Organo di Revisione la richiesta di parere in oggetto corredata di tutti gli allegati, prosegue i propri controlli iniziati individualmente nei giorni pregressi, ai fini del rilascio del parere ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 448/2001 e dell'articolo 239 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 267/2000, sulla SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - SOTTOSEZIONE 3.3) - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO 2026/2028".

VISTI:

- l'art. 6 comma 1 del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. con mod. dalla l. 6 agosto 2021, n. 113;
- il D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il cui art.1, c.1, che prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione

dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):

- ✓ Piano della performance (ex art. 10, commi 1 e 1-ter, del d.lgs. 150/2009);
- ✓ Piano di prevenzione della corruzione (ex art. 1, commi 5 e 60 della l. 190/2012);
- ✓ Piano organizzativo del lavoro agile (ex art. 14, c. 1, della l. 124/2015);
- ✓ Piano dei fabbisogni del personale (ex art. 6, commi 1, 4, 6 del D.Lgs. n. 165/2001)
- ✓ Piano delle azioni concrete (ex art. 60-bis e 60-ter del D.Lgs. n. 165/2001)
- ✓ Piani di azioni positive (ex art. 48, c. 1, del d.lgs. 198/2006);
- ✓ Piano della Formazione;

- il D.M. 30 giugno 2022 n.132, con il quale è stato approvato il Regolamento sulla definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che fornisce, in allegato, il Modello di Piano-Tipo, a cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi nella redazione del nuovo documento di programmazione unificata e integrata;

- l'art. 7, c. 1 del D.M. n. 132/2022, che stabilisce che "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data" e l'art. 8, comma 2, che stabilisce "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";

PRESO ATTO che per i soli enti locali, il termine ultimo per l'adozione del PIAO 2026/2028 è fissato al 30 marzo 2026, a seguito del differimento al 28 febbraio 2026 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028, disposto dal decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2025 (G.U. n. 302 del 31/12/2025);

VISTI

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 91, D. Lgs. n. 267/2000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 e smi "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (...);
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 in esecuzione delle quali occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

considerato che

- il Comune di Casamassima, redige il PIAO con modalità ordinarie in quanto alla data del 31/12/2025 ha più di 50 dipendenti (n. 62), compreso il Segretario generale, la cui consistenza è così composta:

INQUADRAMENTO	PROFILO	TEMPO INDETERMINATO (I) O DETERMINATO (D)		TEMPO PIENO (TP) O PARZIALE (PT)		TOTALE
DIRIGENTE/SEGRETARIO		I = 1	D = 0	TP = 1	PT = 0	1
AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI / TECNICHE E PROGETTUALI / ASSISTENTE SOCIALE / VIGILANZA	I = 9	D = 0	TP = 9	PT = 0	9
AREA DEGLI ISTRUTTORI	AMMINISTRATIVO / CONTABILE / TECNICO / AGENTE DI POLIZIA LOCALE	I = 42	D = 1	TP = 43	PT = 0	43
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	I = 9	D = 0	TP = 9	PT = 0	9
TOTALE		I = 61	D = 1	TP = 62	PT = 0	62

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026-2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvata la relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, d. Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, d. Lgs. n. 118/2011) e il rendiconto dell'esercizio 2025;
- con deliberazione di G.C. n. 4 del 13/01/2023 è stata istituita la Struttura di riferimento per il PIAO (Giunta, Segretario generale, Responsabili dei Servizi);

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale nella sua nuova accezione, e cioè passando da strumento rigido che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate ad un innovativo paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP ora inserito nel PIAO, la cui dotazione organica diventa la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente in funzione dei servizi da erogare, che viene espressa, quindi, in termini finanziari;
- ha attivato la piattaforma di certificazione dei crediti;
- ha attestato, come da espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

- visto il D.L. 144/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 07.08.2026, il cui articolo 2 stabilisce che alle amministrazioni soggette alla disciplina dell'articolo 33 del decreto-legge 34/2019 non si applicano più i commi 557, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 296/2006;
 - preso atto, pertanto, che per gli enti destinatari del sistema fondato sulla sostenibilità finanziaria vengono meno i vecchi tetti storici rappresentati dalla media della spesa di personale del triennio 2011-2013 e, per gli enti un tempo non soggetti al patto di stabilità, dalla spesa sostenuta nel 2008;
 - considerato che allo stato attuale, gli enti sono stati tenuti a verificare contemporaneamente:
 - la sostenibilità finanziaria delle assunzioni;
 - il rispetto dei valori soglia previsti dall'articolo 33;
 - il contenimento della spesa complessiva entro i limiti storici della legge 296/2006;
 - considerato che pertanto con il D.L. 144/2026 questa sovrapposizione viene eliminata e per Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni soggetti all'articolo 33, il parametro di riferimento diventa quello della sostenibilità finanziaria, senza il secondo controllo sui tetti storici; detta novità normativa non comporta l'eliminazione di tutti i vincoli poiché restano gli equilibri di bilancio, i valori soglia dell'articolo 33, le verifiche sulla sostenibilità finanziaria e i limiti specifici previsti per determinate tipologie di spesa;
- Preso atto che il DPCM 17 marzo 2020, cui fa riferimento l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, dispone che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;
- Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina nella sezione 3.3.a) del PIAO, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato (2025) risulta essere pari al **17,98%**, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del “valore soglia” nella classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1, fascia “F” pari al **27%**;
- rilevato che dal 2025 all'Ente si applica l'art. 4 comma 2 che dispone: “*A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando*

quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.”;

Considerato che la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza) è pari a:

Macroaggregato	Anno 2025
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	2.578.630,96
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
altre spese	0,00
Totale spesa	2.578.630,96

Considerato pertanto che la capacità assunzionale calcolata è quella sotto riportata:

Titolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.456.015,88	12.892.730,38	12.921.314,28
2 - Trasferimenti correnti	1.720.639,99	1.068.820,22	1.344.024,57
3 - Entrate extratributarie	2.069.846,84	1.921.326,63	2.936.961,49
altre entrate	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	16.103.796,07	14.246.502,71	17.202.300,34
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni			15.777.225,76
F.C.D.E.			1.437.704,77
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.			14.339.520,99

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
17,98 %	27,00 %	31,00 %	17,98 %
Soglia rispettata	SI	SI	

Incremento massimo spesa	607.020,41	
Totale spesa con incremento massimo	3.185.651,34	

Spesa del personale anno 2018	2.611.189,62
Resti assunzionali	0,00

Le previsioni di spesa di personale appostate nel Bilancio di previsione 2026 – 2028, in rapporto alle previsioni di entrata, determinate in base alla medesima metodologia già utilizzata per il calcolo dell'indice sopra mostrato, determinano un valore rispettoso delle prescrizioni contenute nel citato art. 4, D.M. 17 marzo 2020 come segue:

Anno	2026	2027	2028
A – spesa di personale (macroaggregato DM 17 marzo 2020)	€ 2.578.630,93	€ 2.578.630,93	€ 2.578.630,93
B – Media entrate correnti ultimo triennio	15.777.225,76	15.777.225,76	15.777.225,76
C – FCDE ultima annualità considerata	1.437.704,77	1.437.704,77	1.437.704,77
D (B – C) - Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.	14.339.520,99	14.339.520,99	14.339.520,99
A / D	17,98%	17,98%	17,98%
Valore soglia comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27%	27%	27%

- considerato che l'Ente intende provvedere ad un aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale, dopo acquisizione delle necessità rappresentate dai responsabili dei servizi, rideterminando la dotazione organica come da prospetto allegato sub "A", come segue:

- A) PER IL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
 - assumere n.1 istruttore tecnico geometra, Area degli istruttori, ex cat.C., da assegnare a tempo indeterminato e pieno mediante ricorso alla procedura di scorrimento di graduatoria di altro Ente, secondo i criteri già delineati nella delibera G.C.n.152 del 24/07/2023 e qui confermati;
 - assumere n.1 esecutore amministrativo, Area degli operatori esperti, ex cat.B mediante procedura di mobilità;
- B) PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI SERVIZI AL CITTADINO
 - autorizzare il cambio di profilo del dipendente matricola n.50, istruttore di vigilanza, area degli istruttori, ex cat.C, trasformandolo in istruttore amministrativo, area degli istruttori, ex cat.C, da assegnare per mobilità interna;
- C) PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
 - assumere n.2 istruttore di vigilanza area degli istruttori, ex cat.C, a tempo indeterminato e pieno mediante ricorso a procedura di mobilità fra enti locali;
- D) PER IL SERVIZIO SOCIO CULTURALE SERVIZI ALLA PERSONA
 - copertura del posto di n.1 Assistente Sociale, Area dei Funzionari e delle E.Q., a tempo pieno e determinato mediante ricorso a contratto flessibile di somministrazione di lavoro.

Detta assunzione in quanto eterofinanziata dal Fondo Povertà, non incide sul tetto del lavoro flessibile né sulla spesa complessiva di personale;

- Viene annullata la copertura di n.1 posto di istruttore Amministrativo- Area degli Istruttori, ex cat. C, in quanto trasferita a copertura di pari posto e profilo presso il Servizio Gestione Economico Finanziaria;

• E) PER IL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

- assumere n.1 istruttore amministrativo/contabile mediante spostamento dell'unità, pari Area professionale (ex cat. C) ma diverso profilo, che non sarà più destinato ai servizi sociali;

- assumere n.1 Funzionario Amministrativo, area dei funzionari ed E.Q., mediante scorrimento di graduatoria di altri Enti secondo i criteri già delineati nella delibera G.C.n.152 del 24/07/2023 e qui confermati;

- preso atto che le modifiche programmate, consistendo esclusivamente in una sostituzione di personale cessato o in assunzioni eterofinanziate, cioè realizzate con fondi non di bilancio, non comportano maggiori oneri finanziari per l'ente;

- considerato che la spesa di personale mediante forme di **lavoro flessibile** previste per l'anno 2026, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

•valore spesa per lavoro flessibile anno **2009**: Euro **42.463,00**;

•Spesa per lavoro flessibile per l'annualità **2026** non eterofinanziata: Euro **38.819,26** annui;

- la copertura finanziaria delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato è garantita all'interno del bilancio di previsione 2026-2028 nel rispetto delle risorse stabilite all'interno della sezione "PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE AL FABBISOGNO TRIENNALE DI PERSONALE 2026-2028" del DUP 2026/2028;

- la copertura dei posti già in dotazione organica descritta nel PIAO e attualmente ricoperti qualora si rendessero vacanti successivamente al presente provvedimento, non necessita di modifica del presente fabbisogno nel rispetto dei vincoli di spesa e ordinamenti vigenti in materia;

- richiamato il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori con verbale n. 54 del 20.03.2026 sul PIAO 2026/2028 approvato con deliberazione di G.C. n. 44 del 26.03.2026;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

il Collegio dei Revisori

visti i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio AA.GG. Servizi al Cittadino e contabile del Responsabile del Settore Finanziario espressi ai sensi art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL)

esprime

limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole** sulla proposta di aggiornamento del PIAO 2026/2028 sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per l'anno 2026 inerente il fabbisogno di personale 2026-2028 di cui alla proposta di deliberazione n. 189 del 20.08.2026 di Giunta del Comune di Casamassima "PRIMA MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026-2028, AGGIORNAMENTO SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE (PTFP).".

Raccomanda, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2026-2028, e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 80/2021 ciascuna Amministrazione pubblica il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno o comunque entro 30 giorni successivi a quello di approvazione del PIAO, nel proprio sito internet istituzionale e lo invia al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

Alle ore 11,30 il verbale viene chiuso e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Ressa Roberto

Dott. Marino Bozzetti

Dott. Giuseppe Fruni (firme digitali)